

Regime forfettario anche per imprese familiari e aziende coniugali

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Resta confermata la possibilità di accedere al regime forfettario, con applicazione dell'imposta sostitutiva - flat tax al 15 per cento - anche per le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. Pertanto, anche per questi soggetti valgono i requisiti fissati dalla legge di Bilancio 2019 per l'accesso al regime agevolato: soglia dei ricavi e compensi estesa fino a 65.000 euro, eliminazione dei limiti relativi all'acquisto di beni strumentali non superiori a 20.000 euro e al sostenimento di spese per personale non superiori a 5.000, nuove cause ostative all'accesso e alla permanenza nel regime di favore.

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un **regime fiscale agevolato** per i contribuenti **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti e professioni, che è stato oggetto di modifiche ad opera della legge di Bilancio 2019, che ne ha esteso l'ambito applicativo sotto diversi, oramai ben noti, profili.

Con la [circolare n. 9/E del 10 aprile 2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 64 della legge di Stabilità 2015 - che prevede l'applicazione del **regime forfettario** anche alle **imprese familiari**, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'imprenditore - si deve ritenere applicabile anche all'**azienda coniugale** purché non gestita in forma societaria.

Consulta il [Dossier Regime forfettario e flat tax](#)

Quando si configurano impresa familiare e azienda coniugale

Per definire la **natura familiare o coniugale** dell'impresa, occorre ricordare che

- l'impresa familiare, di cui all'art. 230-*bis* c.c., è normalmente gestita da **uno solo dei coniugi** (prescindendo dal regime coniugale prescelto) e in **forma individuale**, con la **collaborazione continuativa dell'altro coniuge** ovvero parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, ai quali vengono imputati non oltre il 49% dell'ammontare dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi del familiare imprenditore, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR;

- diversamente, l'**azienda coniugale**, disciplinata all'art. 177 c.c. dedicato alla comunione legale, sussiste qualora sia vigente tra i coniugi il regime di comunione legale e qualora sia gestita dagli stessi in modo **continuativo e congiunto**, ossia con una effettiva e paritaria compartecipazione ai poteri, prescindendo da un formale atto di costituzione, in quanto l'azienda (e l'attività svolta) è considerata parte integrante della comunione legale vigente tra i coniugi, i quali ripartiscono gli utili in misura del 50%.

Ciò posto, la legge di Stabilità 2015 dispone che "nel caso di imprese familiari [...], l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore".

Applicazione del regime forfettario

Pertanto, anche per l'**impresa familiare** la determinazione del reddito imponibile si otterrà applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività economica, con ulteriore deducibilità dei contributi previdenziali versati (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), a cui si applicherà poi l'**imposta unica** nella misura **del 15%** sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai partecipanti all'impresa familiare.

Questi ultimi sono esonerati, di conseguenza, da **obblighi dichiarativi** e di **versamento**, in quanto l'imposta sostitutiva comprende ed esaurisce l'intero prelievo fiscale, con inclusione della quota d'imposte che, secondo le regole ordinarie, è a carico dei medesimi collaboratori familiari.

Il meccanismo così descritto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2019, è applicabile altresì all'**azienda coniugale**, in cui l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare, sarà calcolata **al lordo delle quote da assegnare al coniuge**, secondo i criteri valevoli per l'impresa familiare.

Resta inteso che, sia per l'impresa familiare che per l'azienda coniugale, l'accesso e la permanenza nel regime agevolato è condizionato dal rispetto delle oramai ben note condizioni previste dalla norma, e quindi non solo dal limite di ricavi/compensi per 65.000 euro, ma altresì per l'**assenza di cause ostative** previste dalle lettere d) e d-*bis*) del comma 57 della legge di Stabilità 2015.

Ne consegue che il **collaboratore familiare** o il **coniuge co-titolare** dell'azienda non potranno avviare una attività in regime forfettario, né essere possessori di partecipazioni in società di persone ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, o associazioni in partecipazione, che esercitino attività di impresa riconducibili a quelle svolte dall'impresa familiare o all'azienda coniugale.

Qualora sia invece il familiare imprenditore a porre in essere una delle cause ostative, con conseguente fuoriuscita dal regime forfettario, questi dovrà determinare i redditi secondo il criterio analitico, sottraendo al proprio imponibile tassabile la quota di reddito imputabile ai collaboratori familiari, i quali, a loro volta, assolveranno agli obblighi dichiarativi ordinari indicando il reddito imputato (pro quota) nel quadro H del modello UNICO.